SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a delle di figli di costei - in proprio e quale esercente la potestà di genitore sulla minori esponeva che:

- a partire dal 1985 aveva convissuto con e dall'unione, nel 1992, era
- amministratore delegato dell'azienda di famiglia, la
- era deceduto il 28 settembre 1999, all'età di 56 anni, lasciando l'attrice erede per testamento dell'intera quota disponibile del suo patrimonio, essendo riservata la restante parte al coniuge erede necessaria a seguito dell'appello, pendente al momento dell'apertura della successione, avverso la sentenza di divorzio del 13 gennaio 1999 ed ai quattro figli, i tre, maggiorenni, avuti dalla moglie e l'ultima nata, avuta dall'attrice;
- dopo la morte di la constanta della prima famiglia di quest'ultimo, coadiuvata dalla sig.ra della piccola di la constanta della piccola di la coste della piccola de
- in particolare, la sig.ra dipendente della era stata licenziata, era stato disdettato il contratto di locazione, intestato alla società, dell'appartamento in over eveva vissuto con la sua nuova famiglia e con vari artifici era stato ridotto al minimo l'utile di bilancio da distribuire ai soci (fra i quali l'attrice e la figlia con partecipazioni di minoranza, pari, complessivamente, al 9,25% del capitale della società) mentre gli altri azionisti si erano appropriati (lecitamente e non, secondo la prospettazione difensiva) della gran parte dei profitti prodotti dalla società;
- > il patrimonio caduto in successione si componeva del 25% delle azioni della appartenenti per la restante quota del 75% alla madre del *de cuius* e di una quota di comproprietà di 1/2 di tre immobili un ufficio (di

55 mq.),un locale seminterrato (di 400 mq.) ed un prestigioso appartamento di oltre 300 mq. - i primi due tenuti sfitti ed il terzo abitato dalla sig.ra

Falliti i tentativi di ottenere in via stragiudiziale il controvalore della parte di loro pertinenza dell'eredità di la le attrici chiedevano la divisione giudiziale dei beni elencati nella denuncia di successione di la con l'assegnazione, previa liquidazione, di quanto a ciascuna spettante quale quota del patrimonio ereditario

Con comparsa depositata il 26 settembre 2001 si costituivano

e diarendo, quanto all'immobile di maggiore consistenza caduto in successione – l'appartamento in via defunto dell'atto di citazione.

Con comparsa depositata il 26 settembre 2001 si costituivano

e di maggiore consistenza caduto in successione – l'appartamento in via dell'atto di maggiore consistenza caduto in defunto dell'atto di citazione.

Il contenzioso giudiziario sorto dopo la morte di era attribuito dai convenuti ad "assurde pretese economiche" della sig.ra che aveva continuato a mantenere un elevato tenore di vita pur dichiarandosi disoccupata ed alla quale si imputava la sparizione dalla casa che divideva con il defunto di beni mobili, quadri ed argenteria per un valore approssimativo di £

I convenuti eccepivano che l'azione intrapresa dalla sig.ra quale legale rappresentante della figlia minore non era stata autorizzata dal giudice tutelare e che, in ogni caso, la madre non avrebbe potuto rappresentare la figlia nel giudizio di divisione, trovandosi, quale coerede condividente, in una posizione di conflitto di interessi.

Quanto al merito del giudizio di divisione, i convenuti obiettavano che le porzioni di comproprietà immobiliare ben difficilmente avrebbero potuto essere liquidate mediante vendita a terzi, stante il fatto che le restanti quote (50% per l'ufficio ed il locale seminterrato e 75% per l'appartamento) erano di pertinenza della madre del *de cuius*, che non era erede e non era parte del giudizio di divisione.

Si contestava, poi, la richiesta di "liquidazione monetaria" della quota spettante delle 175.000 azioni della cadute in successione, perché le azioni sono beni facilmente divisibili e perché alla divisione si era già proceduto, come attestato dall'estratto del libro soci, in data 22 giugno 2000, mediante annullamento delle 175.000 azioni intestate a emissione, fra l'altro, di un certificato rappresentativo di 43.750 azioni intestato a e di

un certificato rappresentativo di 21.875 azioni intestato a in conformità alle quote dell'eredità di spettanti alle due attrici.

I convenuti chiedevano, pertanto, di dichiarare preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della minore di di rigettare la domanda di divisione delle 175.000 azioni non più oggetto di comunione ereditaria e di determinare le quote di parte attrice tenendo conto della ripartizione dei debiti ereditari, con riserva di provare la consistenza dei depositi bancari intestati al de cuins fino a sei mesi prima dell'apertura della successione e con richiesta di considerare come già attribuiti alla sig.ra di beni mobili esistenti nella casa in cui costei aveva abitato con della quali non era stata trovata traccia.

All'udienza del 4 aprile 2002, fissata per il tentativo di conciliazione delle parti, si costituiva l'Avv. Il nominata curatrice speciale della minore con decreto in data 18 ottobre 2001 del giudice tutelare di sui istanza di l'avv. a seguito delle eccezioni in punto di conflitto di interessi formulate dai convenuti.

La procuratrice speciale proponeva domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della comunione ordinaria con la sig.ra de chiedeva altresi di dichiarare l'inefficacia dell'atto di parziale scioglimento della comunione ereditaria relativamente alla partecipazione azionaria di comunione per difetto di autorizzazione da parte del giudice tutelare ex art. 320 e, ai fini di questo aspetto del giudizio di divisione, chiedeva l'ammissione di una CTU, volta a determinare il valore dell'azienda della Quanto agli immobili, tenuto conto della loro evidente indivisibilità e del fatto che la sig.ra nei cui confronti chiedeva fosse integrato, per ordine del giudice, il contraddittorio - non era disponibile, quale titolare della maggior quota di comproprietà, a rilevare le porzioni degli altri comunisti previo versamento di conguagli in denaro, si chiedeva che, a seguito di stima e tenuto conto del valore del diritto di abitazione come spettante alla sig.ra ne fosse disposta la vendita all'incanto, con distribuzione del ricavato fra i coeredi.

Con ordinanza emessa in tale udienza era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra e la curatrice speciale era rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis cpc per proporre la domanda di divisione della comunione ordinaria con quest'ultima, tenuto conto della particolare situazione in cui la minore si era venuta a trovare e del fatto che la nomina del curatore speciale era stata successiva all'instaurazione di questo giudizio.

La causa era rinviata, pertanto, all'udienza del 3 luglio 2002, al fine di consentire la costituzione in giudizio della sig.ra riservando in quella sede la concessione dei termini ex art. 183 V comma cpc.

Con comparsa depositata all'udienza del 3 luglio 2002 si costituiva svolgendo eccezioni in rito in ordine alla titolarità dello jus postulandi da parte del difensore di in relazione alla notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio ed in ordine alla mancata ovvero irrituale autorizzazione del giudice tutelare per promuovere il giudizio di scioglimento della comunione ordinaria.

In subordine, si eccepiva la carenza dei presupposti per lo svolgimento di un'unica divisione e si affermava che, attesa la diversità dei titoli di provenienza dei beni in comproprietà, si erano realizzate non una ma due comunioni, a ciascuna delle quali doveva corrispondere una diversa divisione, a meno che non vi fosse stata una concorde volontà delle parti, mancante nel caso di specie, di conferire le due masse in una massa unica.

Ciò premesso, chiedeva la declaratoria di nullità della citazione fattale notificare dall'attrice con e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.

All'udienza del 3 luglio 2002 erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande ed all'udienza del 6 novembre 2002 erano assegnati i termini per richieste istruttorie e produzioni documentali.

Con ordinanza riservata all'udienza del 27 febbraio 2003 e depositata l'8 aprile 2003 erano ammesse in piccola parte le prove costituende sollecitate dalle parti, previa motivazione in punto di ammissibilità e rilevanza delle prove orali richieste ed erano respinte le richieste di ordini di esibizione ad istituti di credito sollecitate dai convenuti, perché inammissibilmente suppletive di un onere probatorio gravante sulle parti; era, infine, disposta una CTU sul quesito in atti specificato per la stima dei beni e la formazione di un progetto divisionale.

All'udienza del 20 giugno 2003, fissata per il conferimento dell'incarico al CTU già nominato, era disposta - in accoglimento di un'istanza della curatrice speciale della minore dell'attrice cui non si era opposta la difesa dei convenuti e dalla terza chiamata - l'integrazione del contraddittorio nei confronti della contraddittorio, che aveva nel frattempo acquistato le azioni di pertinenza della sig.ra della causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 4 dicembre 2003.

Con comparsa depositata in tale udienza si costituiva la affermando l'identità dei propri interessi di socia di minoranza della rispetto a quelli fatti valere dalla minore rispetto a quelli fatti valere dalla minore rispetto analoghe a quelle già proposte da quest'ultima, sollecitando l'assegnazione dei termini ex art. 184 cpc.

Con provvedimento emesso all'udienza del 4 dicembre 2003, in parziale modifica della precedente ordinanza ammissiva delle prove, era revocata la prova orale sul capitolo 4) dedotto da parti convenute e, correlativamente, la prova contraria dedotta sub 45) da parte attrice, sul rilievo/

che il capitolato di parte convenuta era irrilevante nella parte in cui tendeva a dare atto genericamente dell'esistenza di beni non precisamente identificati ed identificabili ed era inammissibile nella parte in cui tendeva a far esprimere al teste un giudizio in ordine al valore di stima di tali beni. Assegnato alle parti convenute un termine per replicare alla comparsa di costituzione di la causa era rinviata all'udienza del 11 febbraio 2004, nella quale era finalmente conferito l'incarico di CTU sul quesito a suo tempo formulato

Depositata il 9 giugno 2004 la relazione di CTU, all'udienza del 30 settembre 2004 la causa era ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 27 ottobre 2005 tutte le parti, con l'eccezione di precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti finali, il 5 gennaio 2006 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i temi inerenti il merito del giudizio, occorre soffermarsi brevemente sulle questioni di ordine processuale poste dai convenuti e dalla terza chiamata che, assistita dagli stessi procuratori, ha infine formulato conclusioni identiche a quelle dei quattro convenuti, argomentate con una sola comparsa conclusionale ed una sola memoria di replica.

Nelle conclusioni precisate al termine della causa non è stata riproposta l'eccezione inerente la carenza di autorizzazione del rappresentante legale della minore per la proposizione della domanda giudiziale per lo scioglimento della comunione ereditaria.

Il problema deve essere comunque affrontato, perché dalla mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione di una domanda giudiziale deriva un vizio di legittimazione, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, che, una volta constatato che l'autorizzazione prevista dall'art. 320 cc non è stata concessa (nel caso di specie non risulta che sia stata neppure richiesta), dovrebbe respingere la domanda per la mancanza di un presupposto necessario della legittimazione processuale dell'attore, pena la nullità del giudizio. Si deve, tuttavia, ricordare che, secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent. nr. 3141/1981) e della più autorevole dottrina, se nel corso del giudizio, prima che venga accertato il difetto di legittimazione processuale, intervenga l'autorizzazione del giudice tutelare, l'irregolarità in parola viene sanata con effetto ex tune:

E' da ritenere che nel caso di specie l'effetto sanante dell'originale vizio del processo sia stato conseguito mediante la nomina di un curatore speciale della minore da parte del giudice tutelare, sul presupposto del conflitto di interessi fra la minore e la madre in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria. Infatti, ogni determinazione in ordine alla sussistenza di un conflitto di interessi fra il genitore ed il minore presuppose ed implicò la valutazione circa la necessità od utilità evidente della divisione per il minore, senza la quale, evidentemente, sarebbe venuta meno un'essenziale condizione per la nomina del curatore speciale.

Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del curatore speciale della minore "per le domande nuove proposte in mancanza e/o al di fuori dei limiti delle autorizzazioni del giudice tutelare", perché, come è stato ormai da tempo chiarito, nell'individuazione del contenuto dei poteri che spettano al curatore speciale del minore in conflitto di interessi deve tenersi conto del margine di discrezionalità a spettante al curatore, le cui prerogative non si esauriscono nel potere di rappresentare il minore, ma includono, in primo luogo, il potere di accertare se un determinato atto (e nel caso di domande giudiziali, una certa determinazione del *petitum*) sia di interesse del minore.

E' da escludere, infine, l'ipotizzata nullità dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra per mancanza di jus postulandi da parte del difensore dell'attrice perché, come correttamente osservato dalla difesa di quest'ultima, non è necessario il conferimento di un'ulteriore procura al difensore che proceda alla chiamata in giudizio di un terzo per ordine del giudice, come è avvenuto nel caso di specie per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra

Da ultimo, si deve osservare che non è fondata l'eccezione di tardività delle domando proposte dal curatore speciale della minore, costituitosi oltre il termine perentorio assegnato dall'art. 167 Il comma opo, perché con provvedimento preso all'udienza del 4 aprile 2002 il curatore speciale (che non era stato neppure nominato al momento della maturazione delle preclusioni invocate dalle parti convenute) venne rimesso in termini, ex art 184 bis opo, proprio per poter proporre la domanda di scioglimento della comunione ordinaria fra gli eredi di proporre la sig.ra

Venendo, ora, al merito del giudizio di divisione, occorre rilevare che non si possono prendere in considerazioni le produzioni documentali di cui da conto il verbale di operazioni peritali del 23 marzo 2004, relative a spese della sig ra nell'interesse della comunione, poiché si tratta di produzioni eseguite irritualmente, mediante diretta consegna dei giustificativi di spese al CTU e tardivamente, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, sebbene si trattasse, in molti casi, di documenti di data ben anteriore la scadenza dei termini ex art. 184 cpc e considerato anche che nessuna richiesta di rimessione in termini è stata proposta per integrare le produzioni con documenti formatisi dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.

Si deve anche osservare che gli altri documenti prodotti dalla difesa della sig,ra in maniera tempestiva e rituale, come giustificativi di spese sostenute nell'interesse della comunione ereditaria, non paiono in alcun modo idonei a documentare esborsi di questa parte dei quali si debba tener conto in questa sede.

E così, non è dato sapere a quale spesa si riferisca la fattura di uno studio di avvocati e commercialisti prodotta sub 2) nel fascicolo dei convenuti, mentre dal modello di pagamento unificato prodotto come doc. 3) non si ricava, per essere in bianco il relativo quadro del modulo, a quale contribuente fosse riferibile il pagamento di lire 14.823.000 a titolo di saldo Irpef.

La ricevuta e l'avviso di pagamento di rate del mutuo della contendita versati in atti non contengono alcun riferimento alla sig.ra dedi l'apporto continuava ad essere intestato a "computatione" convenuti) Ancor più significativo è il doc. 5 di parte convenuta, vale a dire l'attestazione dell'anticipata estinzione del mutuo ipotecario rilasciata in data 26 luglio 2001 dalla

ed indirizzata non già alla sig.ra (che pretende di aver pagato il debito con denaro proprio) ma alla segno inequivocabile del fatto che il pagamento per l'estinzione anticipata del mutuo a suo tempo contratto da venne effettuato dalla società e non già dalla sig.ra che, pertanto, non può far valere alcun credito nei confronti dei coeredi per le causali allegate in atti ma non provate.

La domanda di declaratoria di inefficacia (*rectius*, di annullamento ex art 322 cc) del contratto di divisione intervenuto tra gli eredi di 22 giugno 2000, limitatamente alla partecipazione azionaria (175.000 azioni) nella caduta in successione, è pacificamente fondata, in mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di un atto che rientra fra quelli per i quali tale autorizzazione è espressamente prevista dall'art. 320 cc

Si deve, tuttavia, osservare che non è fondata la domanda della curatrice speciale di cui si è associata la terza chiamata della di determinazione del valore dell'azienda della ai fini della formazione del progetto divisionale.

Le azioni, infătti, al pari delle somme liquide di denaro, sono suscettibili di divisione in natura, cui si potrà procedere mediante semplici operazioni aritmetiche, raggiungendo il medesimo risultato sostanziale assicurato dal contratto attestato dall'estratto del libro soci prodotto dai convenuti (v. doc. 10), annullabile per la già segnalata omissione

Le ragioni di e de la condette in loro danno degli amministratori e dei soci di maggioranza della società non possono, per evidenti motivi, essere fatte valere in questa sede e dovranno essere eventualmente dedotte mediante il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione societaria.

In nessun conto si dovrà tenere il valore degli arredi dell'abitazione di viali in la capità residenza di capità dell'inventario notarile del 23 febbraio 1999, in eurdicato dal CTU, recependo le risultanze dell'inventario notarile del 23 febbraio 1999, in eurdicata, non potendosì realisticamente attribuire alcun valore di mercato a mobili usati di nessun particolare pregio e, a maggior ragione, ad elettrodomestici ed altre apparecchiature che, per i rapidi processi di obsolescenza tecnologica che interessano questo genere di prodotti, oltre che per il non poco tempo ormai trascorso dall'apertura della successione, debbono oggi essere considerati oggetti ingombranti da smaltire e non già beni di qualche valore da dividere.

I saldi attivi oggetto di comunione creditaria dei rapporti bancari ammontavano, al momento dell'apertura della successione, a poco più di un migliaio di euro, somma che alla data odierna è da considerare, assai verosimilmente, "consumata" dai costi di gestione dei due conti correnti, sicchè è da ritenere che anche in questo caso non vi sia alcunché da dividere.

Residuano, a questo punto, i soli profili problematici attinenti la divisione del compendio immobiliare, la cui consistenza si è ridotta per effetto della vendita dell'appartamento ad uso ufficio di via della quale le parti hanno informato il CTU nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali. (cfr. rel. di CTU a pag. 6)

Rimangono, pertanto, in comunione fra i coeredi la quota del 25% dell'appartamento di via nr. abitato da monché le quote del 50% di una cantina di 4 mq. nel fabbricato con accesso da via della della di un laboratorio seminterrato di 272 mq, con relativa rampa di accesso carraio, anch'esso ubicato in quest'ultimo stabile.

Il CTU ha determinato il valore di stima dei tre immobili tenendo conto, per l'appartamento di via della città di un immobile di particolare pregio, di caratteristiche sotto ogni profilo "signorili", situato in una delle zone della città di in cui i valori immobiliari hanno raggiunto i massimi livelli. Su queste premesse, condivise dai CTP, il valore di perizia, indicato al giugno 2004 in euro per mq., pare, in qualche misura, sottostimato, soprattutto in raffronto alle (notorie) quotazioni ormai raggiunte dagli immobili in altre, più periferiche e meno prestigiose zone della città

Per questo motivo e per adeguare la determinazione del valore del bene all'ulteriore aumento dei valori immobiliari che si è verificato nei venti mesi trascorsi dal deposito della relazione peritale, pare congruo incrementare del 20% circa il valore per mq. dell'appartamento di via portandolo ad euro per mq., si da giungere ad un valore di mercato di euro (importo lievemente arrotondato per difetto).

La quota caduta in successione è pari al 25%, per un valore di euro

Anche la determinazione del valore del diritto di abitazione di cui è titolare la sig.ra deve essere adeguata all'incremento dell'età anagrafica di costei, oggi ottantacinquenne. Pertanto, secondo la medesima tabella utilizzata dal CTU (v. all. 11 alla relazione) l'importo di euro deve essere moltiplicato per il coefficiente di 0,80, per ottenere il valore della nuda proprietà della quota, pari ad euro di commissione ereditaria.

Adeguando in eguale misura i valori dell'ampio laboratorio con accesso carraio e della cantina situati nella popolosa zona di viale (non lontano dal nuovo, grande quartiere ove hanno trovato sede l'Università de gli uffici di grandi imprese di

dimensioni internazionali), si giunge ad un valore di stima delle quote del 50% cadute in successione dei due immobili pari ad euro per la cantina ed euro per il laboratorio con rampa carraia. (anche questi importi sono leggermente arrotondati per difetto)

Il valore complessivo delle quote immobiliari oggetto di comunione ereditaria è, quindi, di euro Pare fin troppo ovvia l'indivisibilità fisica dei beni (quote immobiliari di ¼ ed ½, frazionate fra ben sei condividenti) ed avendo proposto domanda di attribuzione, in comunione fra loro, la sig.ra acceptante di suoi tre figli, dietro versamento di conguagli alle altre due coeredi, è finor di discussione che lo scioglimento della comunione ereditaria debba avvenire con tale modalità.

E' anche da dire che questa soluzione fa venir meno i presupposti dello scioglimento della comunione ordinaria con la sig.ra chiesta dalla sola curatrice della minore per la quale la condizione di comproprietaria di beni in comunione con questa terza chiamata viene a cessare con lo scioglimento della comunione creditaria.

Poste queste premesse, è assai agevole determinare l'entità dei conguagli da versare a quale condizione per l'attribuzione delle quote di costoro a delle agli altri tre figli di comunione fra loro.

Spetta a Nesci una somma pari ai 2/8 di euro, vale a dire euro mentre a dovranno essere versati euro, pari ad 1/8 dell'importo sopra detto.

Tali somme dovranno essere maggiorate con gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo effettivo.

In conformità alla natura ed all'oggetto del giudizio divisorio e considerata la reciproca soccombenza delle parti in ordine a taluni aspetti del contenzioso instaurato, pare equa l'integrale compensazione delle spese legali e di CTU.

POM

IL TRIBUNALE DI MILANO

in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

DICHIARA

l'annullamento del contratto di divisione parziale dell'eredità di in data 22 giugno 2000, relativamente alla partecipazione per 175.000 azioni nel capitale della

DICHIARA

lo scioglimento della comunione fra quali eredi di deceduto il 28 settembre 1999 e, per l'effetto,

ATTRIBUISCE

a e la ciascuna, la proprietà di 22.750 azioni della e ciascuno, la proprietà di 11.375 azioni della d

ATTRIBUISCE

proprietà delle seguenti quote di beni immobili:

in Comune di Catala alla via Alla alla quota di ¼ (un quarto) dell'appartamento ad uso abitazione sito al piano terzo composto di sette vani e servizi con annesso vano di cantina al piano sotterraneo, gravato di diritto di abitazione in favore di Catala alla sud-est Via alla alla sud-ovest, appartamento di proprietà della societa della societa della comune, a nord-ovest cortile comune, scala e appartamento di proprietà della societa della societa della cantina: a nord-est cantina di proprietà della societa della causa, a sud-est corridoio comune, a sud-ovest cantina di proprietà di causa, a nord-ovest: proprietà di terzi; detta unità immobiliare risulta censita al N.C.E

nord-ovest: proprietà di terzi, detta unità immobiliare risulta censita al N.C.E.U. di come segue: partita 1486157, foglio 313 (trecentotredici), Via civico nr. piano 3 - S1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 10,5 (dieci virgola cinque) R.C. lire

- in Comune di alla via con ingresso da Vi quota di ½ (un mezzo) del vano di cantina del fabbricato "M"; coerenze corridoio comune, proprietà di terzi, cortile comune, proprietà di terzi, detta unità immobiliare risulta censita al N C.E U del Comune di come segue: partita 1627751, sezione TU, foglio 1 (uno) mappale numero 1350 (milletrecentocinquanta), sub. 94 (novantaquattro). Via civico n piano S1, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 8, mq. 4 (quattro) R C. lire
- in Comune di alla via quota di ½ (un mezzo) di locali ad uso laboratorio al piano seminterrato con il relativo accesso carraio riservato in proprietà compreso il cancello d'ingresso; coerenze, cortile comune, proprietà di terzi per due lati, parti comuni, cortile comune; detta unità immobiliare risulta identificata al N.C.E.U. del Comune di come segue, partita 1627751 sezione TU foglio 1 (uno) mappale numero 1420 (millequattrocentoventi), sub. 35 (trentacinque) via di compositi di consista di scheda di variazione degli spazi interni presentata all'U.T.E. di compositi di data 15 dicembre 1987 al n. 31794/87 di prot, scheda che ha variato l'unità immobiliare già censita alla partita 1627551, sezione TU, foglio 1 (uno), mappale numero 1420 (millequattrocentoventi), sub. 35 (trentacinque), via piano S1, zona censuaria 3, categoria C/3 classe 5, mq. 272 (duecentosettantadue);

SUBORDINA

l'effetto traslativo delle quote di comproprietà immobiliare sopra indicate al pagamento da parte di l'in solido fra loro, delle somme di euro l'in favore di l'infavore d

ORDINA

alla Agenzia del territorio competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

COMPENSA

integralmente fra le parti le spese legali e di CTU. Così deciso in Milano, il 27 gennaio 2006.

> il Giudice Giovanni Rolleio

